

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 agosto 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2012, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo, della legge provinciale sull'agricoltura, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), e della legge urbanistica provinciale..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 2012, n. 9.

Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie..... Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 10.

Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2012, n. 0146/Pres.

Regolamento per la determinazione delle modalità e dei criteri di finanziamento degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età, nonché di persone detenute ed ex detenute Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2012, n. 0147/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione dell'8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti a imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo) Pag. 20

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2012, n. 34.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Assestamento..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 36.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Prima variazione Pag. 30

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2012, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni . Pag. 33



REGOLAMENTO REGIONALE 18 maggio 2012, n. 8.

Modifica al regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 - Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. . . Pag. 33

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2012, n. 9.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni . Pag. 34

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2012, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni . Pag. 35

REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 11.

Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 in materia di *Bollettino ufficiale telematico della Regione Lazio*..... Pag. 35



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2012, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo, della legge provinciale sull'agricoltura, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), e della legge urbanistica provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II dell'8 maggio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 DICEMBRE 2001, N. 10

(LEGGE PROVINCIALE SULL'AGRITURISMO)

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: «le strade del vino e le strade dei sapori» sono sostituite dalle seguenti: «le strade del vino, le strade dei sapori e le strade del vino e dei sapori» e le parole: «e al fine di sviluppare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di sviluppare».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 2 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche). — 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti individuati nell'art. 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività previste dall'art. 2135 del codice civile.

2. Rientrano tra le attività agrituristiche:

a) offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola;

b) ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati;

c) somministrare pasti e bevande tipici, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, nei limiti previsti dal comma 3; le bevande a contenuto alcolico e superalcolico possono essere offerte unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, nei limiti previsti dal comma 4;

e) nei limiti e con le modalità stabilite dal comma 6, organizzare anche all'esterno dei fondi nella disponibilità dell'impresa attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.

3. Le somministrazioni previste dal comma 2, lettera c), sono costituite in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo da cibi e da bevande ottenuti dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c), nonché, in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento del valore annuo, dai prodotti indicati nel comma 5.

4. Le degustazioni previste dal comma 2, lettera d), sono costituite in misura non inferiore all'80 per cento del valore annuo dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c).

5. Nei limiti fissati dai commi 3 e 4, nella somministrazione di pasti e bevande e nella degustazione di prodotti aziendali sono utilizzati:

a) materie prime dell'azienda agricola;

b) prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola da essa lavorati e trasformati;

c) prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola ottenuti attraverso lavorazioni e trasformazioni esterne;

d) prodotti trentini caratterizzati dai marchi DOP e IGP o prodotti trentini compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali o derivanti da produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale acquistati da altre aziende agricole trentine o da loro forme collettive di trasformazione e di commercializzazione.

6. Le attività previste dal comma 2, lettera e), possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività indicate nel comma 2, lettere a), b), e) e d), solo in quanto connesse con l'attività agricola. Se non sono direttamente connesse all'attività agricola, queste attività possono svolgersi esclusivamente a titolo gratuito come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agrituristica.

7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, a fitopatie o a epizootie l'imprenditore agricolo non può rispettare i limiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, la struttura provinciale competente, previa presentazione di un'apposita domanda, rilascia un nulla osta per l'esercizio temporaneo dell'attività agrituristica.

8. Il regolamento di esecuzione definisce in particolare le modalità e i limiti di esercizio dell'attività agrituristica, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica, i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 3 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio delle attività agrituristiche). — 1. Possono svolgere le attività agrituristiche dell'art. 2, comma 2:

a) gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente «Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)»;

b) le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristica;

c) le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

d) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

e) le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

2. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), nonché il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), assicurano di:

a) avere la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche, rispondenti ai requisiti previsti



dall'art. 7 e alle norme in materia di urbanistica, di sanità, di prevenzione degli incendi e di sicurezza;

b) essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla struttura provinciale competente ai sensi dell'art. 4.

3. Se l'attività agrituristica prevede la somministrazione di alimenti e bevande i soggetti indicati nel comma 1, lettera a), o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti devono:

a) aver ricevuto un addestramento o formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

b) possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), e i loro eventuali preposti non devono rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), si applica, inoltre, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 4 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Accertamento del rapporto di connessione e rilascio del nulla osta*). — 1. Per garantire la qualità dell'offerta agrituristica a tutela del consumatore la struttura provinciale competente, previa presentazione di un'apposita domanda, rilascia un nulla osta per l'esercizio dell'attività agrituristica.

2. Ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente accerta la connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

3. Il requisito della connessione previsto dal comma 2 è soddisfatto quando il tempo dedicato in un anno all'attività agricola è prevalente rispetto a quello dedicato all'attività agrituristica. Nel caso di più esercizi agrituristiche gestiti dallo stesso soggetto la valutazione tiene conto di tutti gli esercizi agrituristiche.

4. L'esercizio delle attività previste dall'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), se interessano un numero non superiore a dieci ospiti, e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'art. 2, comma 2, lettera e), non sono soggetti all'accertamento del rapporto di connessione.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Segnalazione certificata d'inizio attività*). — 1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 che intendono esercitare un'attività agrituristica presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività una segnalazione certificata d'inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), in conformità a quanto previsto da questa legge.

2. La segnalazione certificata d'inizio attività specifica la collocazione e le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, i periodi, i prezzi massimi e gli orari di apertura dell'esercizio agrituristico. I contenuti e la documentazione da allegare sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale sull'agriturismo

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dai seguenti:

«2. Gli immobili indicati nel comma 1 devono essere collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione. I limiti previsti da questo comma non si applicano per l'esercizio dell'attività agrituristica in malghe.».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale sull'agriturismo

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti:

a) al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

b) al regolamento (CE) n. 852/2004;

c) al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

d) al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 9 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Obblighi degli operatori agrituristiche*). — 1. Gli operatori agrituristiche hanno l'obbligo di:

a) mantenere il rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle agrituristiche secondo quanto previsto dall'art. 4;

b) esercitare le attività agrituristiche conformemente a quanto dichiarato nella segnalazione certificata d'inizio attività;


c) comunicare giornalmente l'arrivo delle persone alloggiate ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

d) comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti;

e) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dalla Provincia per la qualificazione dell'offerta agrituristica;

f) comunicare al comune e alla struttura provinciale competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la variazione dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, o del rapporto di connessione disciplinato dall'art. 4, oppure la cessazione dell'attività;

g) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, la segnalazione certificata d'inizio attività e la lista dei prodotti, specificando quelli che non provengono né dall'azienda né dai produttori agricoli trentini, dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, dei periodi e degli orari di apertura al pubblico nonché, all'esterno, il marchio agrituristico provinciale.».



Art. 9.

Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 11 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Sanzioni*). — 1. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.550 a 7.750 euro per chi esercita le attività agrituristiche in assenza della segnalazione certificata d'inizio attività prevista dall'art. 6;

b) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi esercita le attività agrituristiche in difformità a quanto dichiarato nella segnalazione certificata d'inizio attività;

c) il pagamento di una somma da 520 a 3.100 euro per chi, in assenza della segnalazione certificata d'inizio attività, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni "agriturismo", "esercizio agrituristico", "operatore agrituristico", "locale agrituristico" e "agritur", nonché termini attributivi derivati;

d) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola l'art. 2, commi 3, 4 e 6, o l'art. 5;

e) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola l'art. 9, comma 1, lettera a);

f) il pagamento di una somma da 78 a 390 euro per chi viola l'art. 9, comma 1, lettere da c) a g).

2. Il comune competente, in aggiunta alle sanzioni previste dal comma 1, adotta motivati provvedimenti di sospensione dell'attività per almeno trenta giorni se riscontra che:

a) l'operatore ha commesso, nel medesimo anno, più violazioni previste dal comma 1, lettera b);

b) è venuto meno il requisito della connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività agrituristiche emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio del comune.

4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di questa legge. La deliberazione di aggiornamento è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 12 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 12 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Divieto di prosecuzione dell'attività*). — 1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agriturbistica ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge provinciale sull'attività amministrativa se riscontra che:

a) si è realizzata una delle condizioni previste dall'art. 3, comma 4;

b) l'operatore ha intrapreso l'attività agriturbistica senza aver presentato la segnalazione certificata d'inizio attività ai sensi dell'art. 6;

c) l'attività agriturbistica non è iniziata entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività oppure non è esercitata per un periodo consecutivo superiore a un anno;

d) l'interessato non ha adeguato la sua attività ai sensi del comma 2.

2. In tutti gli altri casi il comune competente può fissare, se possibile, un termine non inferiore a trenta giorni entro cui l'interessato deve adeguare la sua attività e i suoi effetti alla normativa vigente.

3. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.»

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sull'agriturismo

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale sull'agriturismo sono inserite le parole: «Si applica l'art. 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo n. 59 del 2010.»

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«2. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato alle aziende agricole che esercitano l'attività agriturbistica in conformità a questa legge.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 14 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Disposizioni particolari per l'esercizio di attività a seguito della perdita del requisito di connessione*). — 1. A seguito della perdita del requisito di connessione o in caso di forza maggiore che impedisca l'esercizio dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo, se ha esercitato l'attività agriturbistica per almeno un quinquennio, può presentare all'amministrazione competente domanda, per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva nel rispetto delle relative norme di settore, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 62, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale).

2. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi di quest'articolo perdono il requisito di ruralità previsto dall'art. 5, comma 2.»

Art. 13.

Sostituzione della rubrica del capo III della legge provinciale sull'agriturismo

1. La rubrica del capo III della legge provinciale sull'agriturismo è sostituita dalla seguente: «Disciplina delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade del vino e dei sapori.»

Art. 14.

Abrogazione della rubrica della sezione I e sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale sull'agriturismo

1. La rubrica della sezione I del capo III della legge provinciale sull'agriturismo è abrogata.

2. L'art. 15 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Finalità delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade del vino e dei sapori*). — 1. La Provincia promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade del vino e dei sapori per valorizzare i territori a vocazione agricola, con particolare riferimento:

a) ai luoghi delle produzioni qualitative previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

b) ai luoghi caratterizzati dalla presenza di prodotti trentini tipici riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, o del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

c) ai luoghi delle produzioni agroalimentari tradizionali trentine individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);



d) ai luoghi delle produzioni rientranti nel sistema "Qualità Trentino" e di altre produzioni certificate o comprese in sistemi di qualità certificata».

Art. 15.

Abrogazione della rubrica della sezione II e sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale sull'agriturismo

1. La rubrica della sezione II del capo III della legge provinciale sull'agriturismo è abrogata.

2. L'art. 16 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Definizione delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade del vino e dei sapori*). — 1. Le strade del vino, le strade dei sapori e le strade del vino e dei sapori sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori ad alta vocazione agricolo-rurale, caratterizzati da coltivazioni, produzioni e lavorazioni agroalimentari tipiche e tradizionali, da produzioni artigianali, da cantine e da aziende agricole, da laboratori e da altre strutture produttive individuali o associate, aperte al pubblico, nonché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta enoturistico-rurale integrata. Esse costituiscono strumento di promozione dello sviluppo agricolo-rurale attraverso la valorizzazione e la fruizione in forma di offerta turistica del territorio e delle sue produzioni.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 17 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Gestione e fruizione delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade del vino e dei sapori*). — 1. Per la gestione e la fruizione delle strade il regolamento di esecuzione definisce:

a) gli standard minimi di qualità per la qualificazione dell'offerta enoturistico-rurale provinciale;

b) le linee guida del disciplinare delle strade che devono prevedere la possibilità per i soggetti interessati di aderire anche dopo il riconoscimento della strada;

c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata delle strade attraverso un accordo programmatico fra esse e gli organismi che si occupano di promozione turistica a livello locale e provinciale, nonché per il tramite di una specifica e omogenea segnaletica e cartellonistica informativa per tutto il territorio provinciale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera C), sottosegnaletica h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. Possono aderire alle strade gli operatori agricoli, commerciali, artigianali e turistici e le loro associazioni professionali, i consorzi di tutela, le enoteche, le associazioni, le istituzioni e gli enti pubblici o privati operanti in campo culturale, turistico, agricolo-ambientale, gli enti locali e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

3. Per favorire l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione dei consumatori sulle produzioni agroalimentari trentine, sulla loro storia e le loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali, la Giunta provinciale promuove e realizza dei corsi di formazione a favore degli aderenti alle strade, anche attraverso accordi programmatici con la camera di commercio.

4. I comuni e la Provincia individuano, su proposta dei comitati di gestione previsti dall'art. 19, la localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza.»

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 18 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 18 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Disciplinare e comitato promotore*). — 1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione di una delle strade previste dall'art. 15 è proposto alla Provincia da un comitato promotore. Al comitato promotore possono partecipare, in forma paritetica, i soggetti indicati nell'art. 17, comma 2.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole approva il disciplinare e riconosce la strada entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del comitato promotore. Dell'avvenuto riconoscimento della strada è dato avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione il comitato promotore convoca i soggetti aderenti alla strada per l'elezione del comitato di gestione.»

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 19 della legge provinciale sull'agriturismo

1. Nel comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: «aderenti alle strade del vino» sono sostituite dalle seguenti: «aderenti alle strade previste dall'art. 15».

2. Nel comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: «aderenti alla strada del vino» sono sostituite dalle seguenti: «aderenti a una delle strade previste dall'art. 15» e le parole: «dieci componenti» sono sostituite dalle seguenti: «nove componenti».

3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale sull'agriturismo è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato di gestione:

a) realizza e gestisce la strada, nel rispetto del disciplinare;

b) cura con particolare attenzione i rapporti con e tra gli associati;

c) provvede alla diffusione della conoscenza della strada;

d) favorisce la promozione turistica della strada, in accordo con le strutture locali e provinciali preposte a tale attività;

e) verifica e vigila sull'attuazione delle iniziative promosse;

f) cura i rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche operanti nel suo territorio;

g) decide sulle domande di adesione alla strada da parte di nuovi soggetti e sottopone annualmente le adesioni alla ratifica dell'assemblea degli aderenti.»

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 20 della legge provinciale sull'agriturismo

1. Nella rubrica dell'art. 20 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: «del vino» sono sostituite dalle seguenti: «del vino, alle strade dei sapori e alle strade del vino e dei sapori».

2. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: «alla strada del vino» sono sostituite dalle seguenti: «alle strade».

3. Nel comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: «L'adesione alla strada del vino» sono sostituite dalle seguenti: «L'adesione a una delle strade» e le parole: «funzionamento della strada del vino» sono sostituite dalle seguenti: «funzionamento della strada».

4. Il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale sull'agriturismo è abrogato.

Art. 20.

Inserimento dell'art. 20-bis nella legge provinciale sull'agriturismo

1. Dopo l'art. 20 della legge provinciale sull'agriturismo è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Vigilanza*). — 1. La struttura provinciale competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole effettua controlli, anche mediante apposite ispezioni, per verificare il rispetto del disciplinare. Se sono riscontrate violazioni del disciplinare, riferibili anche a un solo aderente alla strada, la struttura provinciale ne dà tempestiva comunicazione al comitato promotore, indicando le carenze riscontrate nonché il termine, non superiore ai sei mesi, per l'adeguamento al disciplinare. In caso di inadempienze gravi o reiterate e decorso il termine fissato per l'adeguamento, la struttura provinciale procede alla revoca del riconoscimento della strada.

2. Con regolamento di esecuzione sono definite le procedure per il controllo, le tipologie delle inadempienze al disciplinare e i tempi necessari all'adeguamento, graduati in relazione alla loro gravità.»



Art. 21.

Abrogazioni della rubrica della sezione III e dell'art. 21 della legge provinciale sull'agriturismo

1. La rubrica della sezione III del capo III della legge provinciale sull'agriturismo è abrogata.
2. L'art. 21 della legge provinciale sull'agriturismo è abrogato.

Art. 22.

Abrogazione dell'art. 22 della legge provinciale sull'agriturismo

1. L'art. 22 della legge provinciale sull'agriturismo è abrogato.

Art. 23.

Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale sull'agriturismo

1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sull'agriturismo le parole: «, fermo restando quanto disposto dal comma 2» sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sull'agriturismo è abrogato.
3. Il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sull'agriturismo è abrogato.
4. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sull'agriturismo è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che esercitano un'attività agrituristica alla data di entrata in vigore di quest'articolo il provvedimento di iscrizione all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, tiene luogo del nulla osta previsto dall'art. 4.».

Art. 24.

Disposizione transitoria

1. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari di esecuzione relative alle modificazioni apportate alla legge provinciale sull'agriturismo da questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni legislative e regolamentari previgenti.

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003, N. 4
(LEGGE PROVINCIALE SULL'AGRICOLTURA)

Art. 25.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sull'agricoltura è inserita la seguente:
«*h-bis*) diffusione di servizi a sostegno dell'innovazione e della qualità delle piccole e medie imprese.».

Art. 26.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 2 della legge provinciale sull'agricoltura sono inserite le parole: «In alternativa i soggetti indicati nel comma 1, lettera *g*), possono fruire delle predette agevolazioni se nell'anno precedente la presentazione della domanda di agevolazione il bilancio consorziale è stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera *f*), della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), oppure

se i predetti soggetti abbiano richiesto, a proprie spese, una revisione straordinaria effettuata mediante uno dei soggetti di cui la Provincia può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2007.».

Art. 27.

Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: «in conto capitale» sono inserite le seguenti: «e sono erogabili in un'unica soluzione oppure mediante un contributo annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in un'unica soluzione».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere concessi contributi in conto interessi per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata massima di quindici anni, la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale in un'unica soluzione.».

Art. 28.

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: «in unica soluzione oppure di contributi annui costanti» sono soppresse.

Art. 29.

Modificazioni dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura

1. Al comma 1-ter dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «. Con regolamento, approvato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i limiti e le condizioni per l'applicazione di questo comma, assicurando la provenienza dal territorio locale degli effluenti zootecnici e dei prodotti vegetali utilizzati, nonché l'impiego prevalente di effluenti zootecnici rispetto agli altri prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «, autorizzati ai sensi dell'art. 62-ter della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale)»;

b) alla fine sono inserite le parole: «Possono inoltre essere concessi contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di strutture accessorie agli impianti di trattamento, da parte dei consorzi e delle cooperative costituiti tra imprese agricole; le agevolazioni sono concesse applicando la normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).».

2. Il comma 3 dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente:

«3. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 30.

Inserimento dell'art. 15-quater nella legge provinciale sull'agricoltura

1. Dopo l'art. 15-ter, nel capo I del titolo I, della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

«Art. 15-quater (*Aiuti per servizi alle imprese agricole*). — 1. Ai beneficiari individuati dall'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), possono essere concessi contributi per:

- a*) l'assistenza e la consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- b*) la creazione di marchi di qualità;



c) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;

d) la creazione di una rete distributiva per l'immissione sul mercato dei prodotti aziendali.

2. I contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono concessi in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa e nei limiti fissati dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

3. I contributi previsti dal comma 1, lettere c) e d), sono concessi in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa e nei limiti fissati dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).».

Art. 31.

Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: «misura 2 del piano di sviluppo rurale della provincia di Trento» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina dell'Unione europea per gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori e dai relativi strumenti attuativi».

2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente:

«3. Il premio può essere concesso anche ai giovani imprenditori agricoli operanti nel settore dell'orticoltura.».

Art. 32.

Modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: «dalla misura 5 del piano di sviluppo rurale» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano di sviluppo rurale».

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 23 della legge provinciale sull'agricoltura

1. L'art. 23 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Recupero delle superfici foraggere abbandonate*).

— 1. Per evitare pregiudizi ambientali, rischi di incendio e degrado del territorio connessi all'esistenza di terre agricole abbandonate può essere concesso un premio per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggere abbandonate. Il premio è concesso entro i limiti massimi stabiliti dal vigente piano di sviluppo rurale per l'indennità compensativa.

2. Si considerano superfici foraggere abbandonate le terre suscettibili di coltivazione che non sono state destinate a utilizzazione agraria da almeno tre annate agrarie.

3. I comuni interessati individuano nel loro territorio le superfici foraggere abbandonate mediante apposite delimitazioni cartografiche. L'individuazione delle superfici è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale.

4. Sulla base delle richieste dei comuni la Giunta provinciale determina annualmente, con le modalità previste da quest'articolo, le somme da assegnare per l'attuazione degli interventi di recupero delle superfici individuate ai sensi del comma 3 e per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 8.

5. I comuni, tenuto conto delle assegnazioni provinciali, invitano i proprietari o gli altri aventi titolo sulle superfici foraggere individuate ai sensi del comma 3 a effettuare gli interventi di recupero.

6. I comuni concedono il premio previsto dal comma 1 ai proprietari o agli altri aventi titolo che effettuano gli interventi di recupero e che si impegnano a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo i criteri agronomici fissati dalla Giunta provinciale, anche a mezzo del pascolamento. Se il proprietario o l'altro avente titolo non ottempera all'invito di effettuare gli interventi di recupero oppure, previo invito a provvedere, non effettua nei cinque anni successivi al recupero la prosecuzione della coltivazione delle superfici, i relativi interventi possono essere effettuati direttamente dai comuni, con il recupero a carico del proprietario o avente titolo del 10

per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i comuni non procedono al recupero se le somme dovute dai proprietari sono inferiori all'importo fissato ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità). A coloro che realizzano gli interventi di recupero possono essere concessi i contributi previsti da questo comma anche se essi non sono iscritti all'albo degli agricoltori e non sono dotati di partita IVA.

7. Per la realizzazione diretta degli interventi di recupero i comuni possono avvalersi anche di imprenditori agricoli singoli e associati, dei consorzi di miglioramento fondiario, compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e di cooperative aventi tra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale, con preferenza per i soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in parte nelle zone particolarmente svantaggiate previste da questa legge.

8. I comuni possono concedere negli anni successivi il premio previsto dal comma 1, per la prosecuzione della coltivazione, ai proprietari o agli altri aventi titolo che hanno provveduto al recupero delle superfici foraggere abbandonate e che proseguono la coltivazione delle superfici, nel rispetto dell'impegno previsto dal comma 6.

9. Ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la comunità può svolgere in forma associata le competenze attribuite ai comuni da quest'articolo. In tal caso le somme per l'attuazione degli interventi previsti da quest'articolo sono assegnate ed erogate alla comunità con l'osservanza delle procedure previste per i comuni.

10. Nel caso di mancato rispetto dell'impegno a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo quanto previsto dal comma 6 i comuni procedono alla revoca del premio concesso e i beneficiari devono restituire ai comuni le somme riscosse, maggiorate dagli interessi legali.».

Art. 34.

Modificazione dell'art. 24 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: «dalla misura 6.2.2 del piano di sviluppo rurale della provincia di Trento» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano di sviluppo rurale della provincia di Trento».

Art. 35.

Modificazioni dell'art. 25 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sull'agricoltura sono inserite le parole: «, quali i sistemi di trasporto a fune necessari per la gestione delle attività in malga».

2. Nel comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: «dalla misura 15.2 del piano di sviluppo rurale della provincia di Trento» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano di sviluppo rurale della provincia di Trento».


Art. 36.

Modificazioni dell'art. 26 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in conformità all'art. 17, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile e utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, lavori di sistemazione e manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, arginature, sistemazione e manutenzione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi, di sgombero neve, di viabilità agricola e forestale, per importi annui nei limiti stabiliti dall'art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), e secondo le modalità in esso contenute.».

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale sull'agricoltura è abrogato.



Art. 37.

Modificazione dell'art. 27 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente:

«1. Per incentivare l'agriturismo, ai soggetti che già svolgono attività agrituristica o che sono in possesso del nulla osta previsto dall'art. 4 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Legge provinciale sull'agriturismo), può essere concesso un contributo per l'acquisto, l'ampliamento, la sistemazione dei locali e delle strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche e per l'organizzazione di attività ricreative e didattico-culturali nell'ambito dell'azienda, comprese quelle per il benessere della persona. Le agevolazioni sono concesse applicando la normativa europea relativa agli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).».

Art. 38.

Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: «per la difesa antiparassitaria.» sono inserite le seguenti: «gli impianti per la preparazione delle miscele, il lavaggio delle attrezzature e lo smaltimento delle acque.».

Art. 39.

Modificazione dell'art. 41 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nella lettera *a*) del comma 4 dell'art. 41 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: «è stabilito in dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito in cinque anni».

Art. 40.

Modificazione dell'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: «e sui prodotti derivati» sono inserite le seguenti: «e sugli alimenti per il bestiame».

Art. 41.

Modificazione dell'art. 44 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: «per la lavorazione» sono inserite le seguenti: «, la trasformazione e la commercializzazione».

Art. 42.

Modificazione dell'art. 46 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: «Al fine di promuovere il miglioramento delle produzioni vegetali,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle olivicole.».

Art. 43.

Modificazioni dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: «La Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *e*), *d*) ed *e*),» sono inserite le seguenti: «nonché ai consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG».

2. Nel comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: «Ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere *d*) ed *e*),» sono inserite le seguenti: «nonché ai consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG» e le parole: «intervento massimo di 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «intervento massimo di 200.000 euro».

3. Alla fine del comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura sono inserite le parole: «Gli aiuti possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese del settore agroalimentare, singole o associate, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).».

Art. 44.

Modificazioni dell'art. 49 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale sull'agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea dopo le parole: «agricoltura trentina» sono inserite le seguenti: «, nonché per far conoscere il mondo agricolo provinciale,»;

b) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) la realizzazione di incontri, seminari, conferenze, rassegne o altre manifestazioni destinati a far conoscere l'agricoltura trentina e a valorizzarne le caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche e culturali,»;

c) nella lettera *d*) dopo le parole: «produzioni agricole» sono inserite le seguenti: «e olivicole».

Art. 45.

Modificazione dell'art. 52 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 52 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, la deliberazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 46.

Modificazione dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Nel comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: «consorzi autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi riconosciuti».

Art. 47.

Inserimento dell'art. 54-bis nella legge provinciale sull'agricoltura

1. Dopo l'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

«Art. 54-bis (*Costituzione di fondi mutualistici*). — 1. I consorzi di difesa, le cooperative agricole e loro consorzi riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 possono costituire fondi di mutualità, in conformità ai rispettivi statuti. L'adesione ai fondi deve essere volontaria e aperta a tutti i soci dell'organismo associativo.


2. Con regolamento interno l'organismo associativo stabilisce le modalità e i limiti di copertura dei rischi con le risorse finanziarie del fondo. Il fondo può porre a proprio carico tutti i rischi assunti in garanzia oppure cederli, anche in parte, a una o più imprese di assicurazione. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

3. In caso di scioglimento dell'organismo associativo che gestisce il fondo di mutualità, il patrimonio residuo deve essere devoluto a un altro organismo con finalità analoghe.

4. I pagamenti possono compensare i danni alle produzioni delle imprese agricole derivanti da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie, incidenti ambientali e le perdite economiche derivanti da andamenti di mercato che influiscano negativamente sui ricavi o sui redditi delle imprese agricole, ai sensi della normativa comunitaria.

5. La Provincia può finanziare fino al massimo del 65 per cento:

a) i costi di amministrazione del fondo;



b) il rimborso del capitale e degli interessi dei finanziamenti assunti dal fondo per il versamento delle compensazioni dovute alle perdite previste dal comma 4 o del costo delle polizze assicurative o riassicurative;

c) le somme attinte dal capitale e dal patrimonio del fondo per il versamento delle compensazioni.

6. I fondi previsti da quest'articolo o le polizze che assumono i rischi coperti dal fondo, possono essere oggetto dell'intervento del fondo di riassicurazione istituito ai sensi dell'art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'efficacia di quest'articolo decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

Art. 48.

Modificazione dell'art. 55 della legge provinciale sull'agricoltura

1. Il comma 1 dell'art. 55 della legge provinciale sull'agricoltura è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e di controllo di organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere a), b), e), d) ed e), nonché ai possessori di materiale vegetale, può essere concesso un intervento finanziario per:

a) la copertura fino alla misura massima del 70 per cento del mancato reddito dovuto all'abbattimento e alla distruzione, imposti dalla struttura provinciale competente in materia filo sanitaria;

b) la copertura fino alla misura massima del 50 per cento delle spese per la lotta specifica ai vettori dei predetti organismi nocivi.»

Art. 49.

Inserimento del capo II-ter del titolo II e dell'art. 88-ter nella legge provinciale sull'agricoltura

1. Dopo l'art. 88-bis della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

«Capo II-ter - Aggiornamento dello schedario viticolo e realizzazione di superfici virate».

2. Dopo l'art. 88-bis, nel capo II-ter del titolo II, della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

«Art. 88-ter (*Definizioni*). — 1. Questo capo disciplina la gestione e il controllo del potenziale viticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi-terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

2. Per i fini di questo capo s'intende per:

a) "conduttore o produttore": la persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo, conduce una superficie vitata;

b) "superficie vitata": la superficie investita a vigneto misurata secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale;

c) "potenziale vitivinicolo": l'insieme costituito dalle superfici vitate presenti nell'azienda, impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino e dai diritti di impianto e di reimpianto;

d) "schedario viticolo": la raccolta delle informazioni aggiornate sul potenziale produttivo, ai sensi dell'art. 185-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Il conduttore o il produttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Il conduttore è identificato per mezzo del numero di dichiarazione delle

superfici vitate e del codice unico di identificazione aziende agricole previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).».

Art. 50.

Inserimento dell'art. 88-quater nella legge provinciale sull'agricoltura

1. Dopo l'art. 88-ter, nel capo II-ter del titolo II, della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

«Art. 88-quater (*Iscrizione allo schedario viticolo*). — 1. Ogni superficie vitata è soggetta a iscrizione allo schedario viticolo, ai fini della gestione del potenziale viticolo ai sensi dell'art. 185-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. Lo schedario viticolo è tenuto direttamente dalla struttura provinciale competente che può avvalersi dei CAA disciplinati dall'art. 59. Sono esonerati dall'iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entità inferiori a mille metri quadrati e non risultavano conduttori di altri vigneti.

2. Per permettere la corretta gestione dello schedario viticolo il produttore comunica ogni variazione concernente l'estirpazione e l'impianto di vigneti o il sovrainnesto, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativamente al potenziale produttivo viticolo.»

Art. 51.

Inserimento dell'art. 88-quinquies nella legge provinciale sull'agricoltura

1. Dopo l'art. 88-quater, nel capo II-ter del titolo II, della legge provinciale sull'agricoltura è inserito seguente:

«Art. 88-quinquies (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo è esercitata dalla struttura provinciale competente.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questo capo si applica la sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma pari a 100 euro per ogni mille metri quadrati di superficie o loro frazione, interessata dalle operazioni di estirpo, reimpianto, sovrainnesto, per ciascuna campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono state realizzate queste operazioni, nel caso di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 88-quater, comma 2.

3. La sanzione è raddoppiata se la violazione è nuovamente commessa.

4. Per l'applicazione della sanzione si osserva la legge n. 689 del 1981; l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione prevista dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione sono introitati nel bilancio della Provincia.

5. La misura della sanzione è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nei cinque anni precedenti. A tal fine entro il dicembre di ogni quinquennio la Giunta provinciale fissa il nuovo limite della sanzione, che si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo. La deliberazione di aggiornamento è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»


Art. 52.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'art. 25-bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna);

b) l'art. 12 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6.



Capo III

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 2007, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDARIANO, DI RICOMPOSIZIONE FONDARIA E CONSERVAZIONE DELL'INTEGRITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA E MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)

Art. 53.

Sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale n. 9 del 2007

1. L'art. 16 della legge provinciale n. 9 del 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Statuto*). — 1. Il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta lo statuto del consorzio di bonifica, in conformità allo schema tipo previsto dal comma 3. Lo statuto è approvato dalla Giunta provinciale ed è pubblicato per trenta giorni consecutivi nell'albo consortile. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione e negli albi dei comuni ricadenti nel perimetro consorziale.

2. Lo statuto detta le norme per l'organizzazione e il funzionamento del consorzio, in conformità alla normativa vigente.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale adotta uno statuto tipo cui i consorzi si attengono nella redazione del proprio statuto.

4. Le modifiche allo statuto sono soggette alla procedura prevista per la sua adozione.»

Capo IV

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1
(LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE)

Art. 54.

Inserimento dell'art. 62-ter nella legge urbanistica provinciale

1. Dopo l'art. 62-bis della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«Art. 62-ter (*Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole*). — 1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione-territoriale è ammessa la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, di impianti per la produzione di biogas, anche di carattere consorziale, mediante il recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purché questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di allevamento zootecnico e siano previsti dal piano regolatore generale. In assenza di specifica previsione del piano regolatore generale, la realizzazione degli impianti può essere autorizzata dal comune mediante il rilascio della concessione in deroga, previo nulla osta della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 112.

2. Gli impianti devono essere alimentati con l'utilizzo prevalente, in misura in ogni caso non inferiore al 70 per cento, di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda rispetto a quello di altre biomasse vegetali derivanti dalla sua attività o prodotte da aziende agricole localizzate nello stesso contesto-territoriale e la distribuzione nel suolo del digestato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest'articolo e dalle norme di attuazione del piano provinciale di risa/lamento delle acque.

3. Ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli impianti previsti dal comma 1, deve essere prodotta un'apposita relazione tecnica, con la descrizione delle modalità di funzionamento degli impianti e della loro alimentazione, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2.

4. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo, la Giunta provinciale definisce, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale:

- a) i limiti dimensionali degli impianti;
- b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti;

c) specifiche condizioni per la realizzazione, la gestione, comprese le modalità di distribuzione del digestato, e il controllo degli impianti;

d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali.»

2. La modifica alla legge urbanistica provinciale introdotta con il comma 1 si applica anche ai progetti d'impianto per i quali, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, non è stato ancora rilasciato il titolo abilitativo edilizio.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 55.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli 30, 31 e 33 è prevista la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 50.5.210 (Contributi in c/capitale alle aziende agricole), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni di altre spese disposte per i fini della legge provinciale sull'agricoltura.

2. Per i fini degli articoli 43 e 47 è prevista la spesa di 1.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 50.15.210 (Promozione del settore agricolo), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni di altre spese disposte per i fini della legge provinciale sull'agricoltura.

3. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 44 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto le relative spese sono già autorizzate in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e dell'unità previsionale di base 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale).

4. Alla copertura delle eventuali spese derivanti da questa legge a carico dei comuni, singolarmente o in forma associata, vi provvedono i medesimi enti con le assegnazioni provinciali a favore della finanza locale.


5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 maggio 2012

Il presidente della Provincia: DELLAI

12R0477



LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 2012, n. 9.

Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 17 maggio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi a sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari

1. Per l'anno 2012 è istituito un fondo da destinare ad interventi volti al sostegno del potere d'acquisto dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà a seguito della situazione di crisi economico-finanziaria del Paese e della conseguente riduzione dei redditi familiari.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere un contributo ai nuclei familiari la cui condizione economico-patrimoniale risulta inferiore alla soglia determinata con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, con esclusione di quelli aventi i requisiti per accedere all'intervento previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali). La deliberazione può disciplinare la determinazione dell'ICEF anche in deroga alle disposizioni in vigore. La somma è concessa a un solo componente per nucleo familiare e può essere diversificata, rispetto ai beneficiari, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare e all'eventuale nascita di un figlio verificatasi nell'anno antecedente alla data di adozione della deliberazione e all'impatto di fattori che hanno determinato la riduzione del potere d'acquisto.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, sono stabiliti condizioni, criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo, comprese le modalità per l'erogazione del contributo. Le funzioni e i compiti per l'attuazione di quest'articolo possono essere affidati dalla medesima deliberazione alle agenzie o agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 2.

Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di finanziamento degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica in atto promuovendo una sollecita mobilitazione delle risorse autorizzate in bilancio, la Giunta provinciale può approvare in via straordinaria piani di interventi, delibere di criteri o altri strumenti di finanziamento di opere o iniziative, anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale, al fine di finanziare interventi di importo unitario non superiore a un milione di euro, caratterizzati da rapida realizzabilità.

2. Per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui al comma 1, la Giunta provinciale procede alla revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in essere e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 28 (Disposizioni in materia di programmazione) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, nonché a prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico relativamente ai capitoli sui quali sono finanziati interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità per portarle in aumento dei fondi di riserva,

anche eventualmente istituiti in annualità. Da tali fondi di riserva possono essere prelevate le somme per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico dei capitoli sui quali devono essere finanziati gli interventi di cui al comma 1 secondo le indicazioni della Giunta provinciale previste dal comma 4.

3. Con le risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 possono in particolare essere finanziati interventi di manutenzione straordinaria con funzioni strutturali su edifici di grandi dimensioni con eventuali interventi contestuali di miglioramento energetico.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, definisce le modalità di attuazione di quest'articolo.

5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano fino al 31 dicembre 2014.

Art. 3.

Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

“4-ter. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta:

a) di 0,5 punti percentuali per le attività economiche rientranti nelle sezioni I e G della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007;

b) di 0,2 punti percentuali per le altre attività economiche.”.

Art. 4.

Clausola valutativa

1. La Giunta provinciale rende conto al Consiglio provinciale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari e attenuazione della pressione fiscale sulle imprese. A tal fine la Giunta provinciale, entro il 31 dicembre 2013, presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi, alle modalità di attuazione e al numero dei beneficiari delle misure previste negli articoli 1 e 3, anche con riguardo alle eventuali criticità emerse nella realizzazione degli interventi e agli eventuali correttivi apportati in risposta. A richiesta la Giunta fornisce dati e informazioni relativi all'attuazione di questa legge alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate per l'anno 2013 conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 si fa fronte con la riduzione di importo pari a 15 milioni di euro dell'unità previsionale di base 1.1.010 (Imposte sul valore aggiunto prodotto) delle entrate del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 e alla corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 95.5.110 (Fondi di riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti) delle uscite per il medesimo anno.

2. Per i fini dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2012. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sull'unità previsionale di base 95.5.110 (Fondi di riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti).

3. Nello stato di previsione dell'entrata approvato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 19 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A.



4. Nello stato di previsione della spesa approvato dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B.

5. Conseguentemente, per l'esercizio finanziario 2013, il totale dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale n. 19 del 2011 è rideterminato in 5.396.000.000 euro.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 maggio 2012

*Per il Presidente
il Vicepresidente*
PACHER

12R0478

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 10.

Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 1° giugno 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità

1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale promuove la conclusione di un'intesa-quadro con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento, la riduzione dei tempi di pagamento dei crediti vantati dalle imprese e di attuare altre misure di contrasto alla crisi economica. L'intesa ha anche i contenuti ad essa attribuiti, tra l'altro, dai commi 2, 6 e 9. L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata intesa la Giunta provinciale può comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronuncerà in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.

2. Per i fini del comma 1, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale, mediante il coinvolgimento degli enti interessati, promuove una valutazione complessiva dei tempi necessari per appaltare le opere dei comuni e delle comunità, disciplinando l'istituzione di tavoli tecnici per ciascun ambito territoriale definito ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). I tavoli hanno il compito di effettuare la valutazione dei tempi e, con riferimento a ciascuna opera che sia stata considerata appaltabile entro il 31 dicembre 2014, di definire un cronoprogramma che fissi i tempi per concludere ciascuna fase procedurale necessaria per avviare le procedure di appalto entro il termine fissato dal cronoprogramma.

3. In esito alle valutazioni dei tavoli tecnici previsti dal comma 2, ciascun comune o comunità interessati approvano il cronoprogramma e, se necessario, aggiorna i propri strumenti di programmazione. L'approvazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti inviati dai tavoli tecnici. In caso di mancata approvazione del cronoprogramma e degli aggiornamenti necessari agli strumenti di programmazione entro il predetto termine, il finanziamento provinciale per l'opera è revocato e le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunità.

4. Il cronoprogramma può essere aggiornato con le procedure stabilite dai commi 2 e 3. In tal caso, salvo eventi straordinari e imprevedibili, gli aggiornamenti devono assicurare l'avvio delle procedure di appalto entro il 31 dicembre 2014.

5. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per concludere ciascuna fase procedurale prevista dal cronoprogramma la Provincia diffida l'ente interessato fissando un termine ad adempiere non superiore a quarantacinque giorni. Il finanziamento è revocato in caso di ulteriore inadempimento, salvo che entro il predetto termine l'ente interessato non abbia delegato alla Provincia o, nel caso dei comuni, anche alla comunità l'esercizio delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici). In caso di revoca del finanziamento le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunità.

6. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalità in base ai quali il comune o la comunità procedono, se necessario, alla riprogrammazione delle risorse relative alle opere previste da quest'articolo la cui appaltabilità non può avvenire entro il 31 dicembre 2014. La riprogrammazione delle risorse dev'essere effettuata dall'ente interessato sostituendo l'opera con altre opere appaltabili nel predetto termine. In sede di definizione dei criteri sono stabilite, tra l'altro, le modalità di contabilizzazione delle somme non confermate, che possono prevedere anche l'autorizzazione di appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 (Revisione straordinaria degli interventi dei comuni), comma 2 bis, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

8. Se necessario ai fini di questo articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di programmazione.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi quelli per la quantificazione della quota di contributo da revocare.

10. In caso di inosservanza dei termini per il pagamento di lavori eseguiti affidati dagli enti locali, l'impresa esecutrice può informare la Provincia depositando copia delle fatture inevase. Nel rispetto dei vincoli posti alla Provincia dal patto di stabilità interno di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, il tavolo tecnico del territorio interessato adotta le iniziative necessarie al pagamento delle somme dovute e può anche richiedere, nei casi individuati dalla Giunta provinciale, un'anticipazione da parte di Cassa del Trentino, con successiva compensazione delle somme dovute dalla Provincia all'amministrazione che ha disposto l'affidamento dei lavori.


11. In occasione della manovra di finanza provinciale per l'anno 2013 la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale i dati relativi allo stato di attuazione degli investimenti pubblici rispetto ai tempi programmati per la realizzazione delle opere.

Art. 2.

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

“6-bis. Questa legge non si applica alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di concessione disciplinate dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”



Art. 3.

Iniziativa per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di sostenere le politiche di sviluppo e accrescere la competitività del sistema, la Provincia attua un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato a principi di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, innovazione, qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese nonché di efficienza e di economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione.

2. Il piano, anche attraverso successive integrazioni, individua gli interventi e le azioni da porre in essere nei seguenti ambiti, anche tenendo conto delle misure in corso di realizzazione:

- a) riorganizzazione del sistema pubblico provinciale;
- b) semplificazione amministrativa;
- c) iniziative per l'amministrazione digitale;

d) analisi e monitoraggio della spesa pubblica e individuazione delle misure di razionalizzazione e qualificazione e dei processi erogativi al fine di contenere le spese di funzionamento, di migliorare i processi di produzione dei servizi pubblici e di rimuovere spese eccedenti e improduttive, prevedendo inoltre specifici criteri di riduzione delle spese per incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal capo 1-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);

e) orientamento del sistema dei controlli anche agli obiettivi di cui al comma 1;

f) interventi per la trasparenza;

g) rilevazione della soddisfazione degli utenti;

h) sistemi di incentivazione e valutazione della dirigenza e del personale orientati al conseguimento degli obiettivi del piano;

i) coinvolgimento del privato nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente collocati nell'area pubblica;

j) altre iniziative.

3. Il piano individua gli interventi e le azioni attuati direttamente dall'amministrazione provinciale con la relativa temporizzazione. Con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati analoghi interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie e degli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Per la definizione del piano la Giunta si avvale, senza oneri a carico della finanza pubblica, del comitato guida per il miglioramento dell'amministrazione provinciale già istituito nell'ambito della disciplina provinciale sul sistema dei controlli interni e con le modalità ivi previste, coinvolgendo, per la sua definizione e la sua attuazione, la conferenza dei dirigenti generali. Il comitato può inoltre formulare alla Giunta proposte in ordine all'adozione di disposizioni normative o di carattere amministrativo funzionali alle finalità del comma 1. Le strutture provinciali e gli altri enti di cui al comma 3 sono tenuti a fornire gli elementi, i dati e le informazioni richiesti dal comitato.

5. Per l'attuazione delle finalità di questo articolo con riguardo ai comuni e alle comunità, nonché ai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, le misure e gli interventi sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, anche con il supporto del comitato per la finanza locale previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

6. Questo articolo è approvato anche in relazione alle finalità di cui al decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Art. 4.

Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono adottate, in maniera coerente con quanto previsto dal regolamento nazionale, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della Provincia o demandate ad altri enti o strutture in base alla normativa provinciale. Le direttive s'informano a criteri di semplicità, di proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici in relazione all'effettiva tutela del rischio, nonché di coordinamento dell'azione svolta dai soggetti e dalle strutture, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. La Provincia pubblica nel suo sito istituzionale, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, le direttive previste dal comma 1 e la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Le direttive adottate ai sensi del comma 1 sono formulate osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici garantendo comunque gli attuali livelli di tutela dell'ambiente e di vigilanza e sicurezza sul lavoro;

c) coordinamento e programmazione dei controlli — anche nel quadro del sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale e ambientale previsto dall'articolo 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 — da parte dei soggetti e delle strutture competenti, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;


d) collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;

f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di altre appropriate certificazioni emesse, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, o firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento IAF MLA.

4. Continua ad applicarsi la disciplina provinciale concernente il temperamento delle sanzioni amministrative.

5. In attesa dell'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove la condivisione tra le amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni attinenti la regolarità contributiva delle imprese accertata mediante acquisizione del DURC ai sensi della normativa vigente. A tal fine la Provincia promuove l'intesa con gli enti previdenziali e assicurativi competenti per assicurare l'estensione dell'efficacia dell'accertamento della regolarità contributiva a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse provinciale.



Art. 5.

*Modificazioni della legge provinciale
4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“4 bis. Se entro i termini previsti non sono stati comunicati all'interessato che li abbia richiesti direttamente gli atti di assenso previsti da questo articolo, il richiedente può diffidare il responsabile della struttura o l'organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni dalla diffida. La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nel caso dei provvedimenti concernenti la tutela del paesaggio, decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.”

2. Alla fine del comma 1-bis dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: “In alternativa l'interessato può chiedere alla Giunta provinciale l'attivazione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige).”

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“1-ter. Fino al 31 dicembre 2014 si prescinde dalla diffida prevista dal comma 1-bis e la domanda di concessione s'intende accolta decorsi i termini stabiliti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1-bis.”

4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

“a-bis) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101, comma 4-bis, i casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti dall'articolo 101 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento; questa lettera non si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.”

5. Il comma 3 dell'articolo 103 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“3. La concessione non può avere durata superiore a cinque anni dall'inizio dei lavori, che deve avvenire entro due anni dal rilascio della concessione e deve essere comunicato al comune. Per inizio dei lavori s'intende la realizzazione di opere consistenti, che non si riducano all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, sistemazioni del terreno o singole opere di fondazione.”

6. Al comma 1 dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) sopraelevazioni e ampliamenti che non comportano l'aumento delle unità immobiliari e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti;”

b) nella lettera c) le parole: “purché contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali” sono soppresse.

7. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“4 quater. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, le condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità di cui all'articolo 2, comma 5, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale), si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche).”

Art. 6.

*Misure per contribuire al rilancio
del settore edilizio*

1. Per contribuire al rilancio del settore edilizio, nei comuni indicati nel comma 2 è consentito per gli anni 2012-2014 il cambio diretto di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo, della legge urbanistica provin-

ciale, fino al limite massimo del 50 per cento del volume, nel rispetto delle altre previsioni del piano regolatore generale.

2. Il comma 1 si applica ai comuni individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale nei quali non è vigente — alla data di entrata in vigore di questa legge — la specifica disciplina del piano regolatore generale disposta ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo.

3. È fatta salva la disciplina stabilita dal piano regolatore generale in maniera diversa dai commi 1 e 2 dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 7.

*Modificazioni dell'articolo 33 (Interventi per promuovere l'accesso
al credito per l'acquisto della prima casa) della legge provinciale
27 dicembre 2011, n. 18*

1. Nella rubrica dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: “della prima casa” sono sostituite dalle seguenti: “dell'abitazione principale”.

2. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: “per l'acquisto della prima casa” sono sostituite dalle seguenti: “per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile da destinare ad abitazione principale, e delle relative pertinenze.”

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 sono inserite le parole: “L'ente di garanzia può gestire il fondo attraverso un ente gestore individuato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.”

4. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 18 del 2011 le parole: “i soggetti ammissibili” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti per l'accesso al fondo”.

Art. 8.

*Integrazioni dell'articolo 15 della legge provinciale
15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

“3-bis. Le deliberazioni di attuazione previste da questa legge possono prevedere la revoca dei contributi e dei finanziamenti da esse disciplinati nel caso di mancato rispetto di disposizioni in materia di procedure di affidamento previste dalla normativa provinciale per l'affidamento dei lavori. La revoca può essere disposta anche in relazione a contributi già concessi in relazione a lavori per i quali non è ancora stato pubblicato il bando o non sono ancora state inviate le lettere di invito alla data di adozione della deliberazione stessa.”

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 15 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

“3-ter. L'articolo 1 (Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi), comma 11, primo periodo, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, si applica anche ai pagamenti disposti a qualsiasi titolo dagli enti locali del territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma, nonché indirizzi per una gestione amministrativo-contabile da parte degli enti locali coerente con quanto previsto da questo comma. L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata intesa la Giunta provinciale può comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronuncerà in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.”



Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“2-bis. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia svolta dal comitato per gli incentivi alle imprese o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti del comitato o con esperti nominati da esso.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24-sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“1-bis. Per gli scopi del comma 1 la Provincia sostiene la formazione di capitale umano destinato a progetti di espansione o rafforzamento all'estero presentati da parte di piccole e medie imprese trentine. A tal fine può essere concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi sostenuti, per non più di tre anni, per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale di età non superiore a trentacinque anni in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore accompagnato, in quest'ultimo caso, da un'esperienza lavorativa di almeno tre anni, inviato all'estero per operare stabilmente presso unità locali dell'impresa richiedente o presso altre imprese estere con le quali l'impresa richiedente è legata da accordi commerciali o produttivi formalizzati giuridicamente. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).”

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 24-sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“1-ter. Per i fini previsti da questo articolo, la Provincia può agevolare, ai sensi dell'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), anche le spese per ottenere le certificazioni e le omologazioni richieste nei Paesi dove l'impresa esporta i prodotti, secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 35.”

4. Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-novies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“1) formazione del personale impegnato nel progetto di rete e assunzione di personale destinato a progetti di internazionalizzazione della rete ai sensi dell'articolo 24-sexies, comma 1-bis;”

Art. 10.

Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni

1. Per favorire il rilancio dell'economia la Provincia promuove per gli anni 2012 - 2014 la qualificazione delle attività e dei servizi professionali, al fine di generare nuova occupazione, di sostenere la mobilità e la crescita professionale, di sviluppare la produzione nei settori emergenti. A tal fine la Provincia promuove la partecipazione e la collaborazione delle rappresentanze professionali e delle categorie economiche interessate.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammessa, ai professionisti singoli o associati per il finanziamento di progetti rivolti alla realizzazione di iniziative che favoriscano:

a) l'avvio di forme aggregate per l'esercizio di attività e di servizi professionali;

b) l'avvio di attività e servizi professionali innovativi anche a elevata qualificazione in grado di operare nel mercato, anche internazionale;

c) la formazione utile per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere a) e b), e in particolare di quella orientata ai settori emergenti e all'innovazione, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 4 (Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali).

3. Inoltre la Giunta provinciale, anche riservando una quota dello stanziamento, può individuare specifiche aree di intervento destinate a promuovere il potenziale dei giovani professionisti fino a trentacinque anni che avviano nuove attività, sostenendone nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa l'inserimento e l'avviamento professionale nonché la conciliazione delle esigenze parentali.

4. Ai fini di questo articolo per professione s'intende l'attività economica, anche organizzata, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, comprese le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme. La Giunta provinciale individua le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, assicurando il raccordo organizzativo con gli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese e dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di quest'articolo che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Restano ferme le norme statali in materia di professioni, nonché le specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui ordinamento rientra nelle competenze della Provincia.

Art. 11.

Modificazioni dell'articolo 19-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)

1. Al comma 4 dell'articolo 19-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “per il biennio 2009-2010” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”;

b) dopo le parole: “con deliberazioni della Giunta provinciale” sono inserite le seguenti: “previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta”.

Art. 12.


Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Per il triennio 2009-2011” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”;

b) le parole: “fino al limite massimo fissato dall'articolo 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “fino al limite massimo di un milione di euro”.

2. Le deliberazioni attuative dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2009 già adottate alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano anche dopo il 31 dicembre 2011 ai progetti anche già approvati per i quali non è stato espresso il parere degli organi consultivi.



Art. 13.

Modificazioni dell'articolo 61 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Nel comma 1 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzazioni forestali".

2. Nel comma 2 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "i lavori in ambito forestale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazione forestale, nonché i servizi in ambito forestale".

3. Nel comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "in possesso di adeguati requisiti tecnico organizzativi" sono soppresse, e le parole: ", per la sospensione dell'iscrizione e la definizione dei requisiti previsti da questo comma" sono sostituite dalle seguenti: "e per la sospensione dell'iscrizione".

4. Nel comma 4 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "utilizzazioni boschive" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzazioni forestali".

Art. 14.

Inserimento dell'articolo 39-bis nella legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)

1. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale sui trasporti, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 39-bis (*Disposizioni in materia di noleggio di autobus con conducente*). — 1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), già rilasciata dai comuni, è rilasciata dalla Provincia contestualmente all'autorizzazione per l'esercizio della professione prevista dalla normativa statale di recepimento del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

2. In prima applicazione di quest'articolo, in caso di richiesta di autorizzazione per l'esercizio della professione presentata da imprese già in possesso dell'autorizzazione comunale è contestualmente rilasciata dalla Provincia una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto, ai sensi del comma 1.

3. Le domande di autorizzazione già presentate ai comuni alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono trasmesse da essi alla Provincia e sono definite ai sensi del comma 1. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disciplinate le modalità di attuazione di questo articolo."

Art. 15.

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali è inserito il seguente:

"1 bis. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi anche ai comuni che provvedono alle attività di conservazione ivi indicate, relativamente a beni immobili e mobili di altri soggetti che appartengano al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento, previo accordo con i loro proprietari. Per le finalità di questo comma i comuni possono impiegare anche risorse provenienti dal proprio bilancio. L'accordo con i proprietari dà conto anche degli obblighi in capo a questi ultimi, compresa l'eventuale domanda di autorizzazione all'intervento."

2. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali le parole: "le facoltà previste ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "le facoltà previste ai commi 1, 1-bis e 2".

Art. 16.

Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 16 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

"2.1. Nel rispetto dell'obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio erogato, nel caso di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie l'autorizzazione può essere rilasciata alle strutture in esercizio alla data di entrata in vigore di questo comma subordinatamente alla presentazione di un piano di intervento contenente espliciti riferimenti alle azioni previste, anche per garantire la qualità per l'utenza, con relativo cronoprogramma e correlato piano degli investimenti. Per le strutture pubbliche il cronoprogramma è compatibile con le risorse disponibili e coordinato alla programmazione di settore. Le strutture autorizzate secondo quanto previsto da questo comma possono chiedere l'accreditamento istituzionale. Il regolamento previsto dal comma 2 detta le norme di attuazione di questo comma e, tra l'altro, definisce le modalità di aggiornamento del cronoprogramma e le modalità di verifica del rispetto del piano di adeguamento; a tal fine può prevedere l'istituzione di un organismo di valutazione, senza oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

1. L'articolo 18 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte con le risorse già autorizzate in bilancio ai sensi della normativa in materia di finanza locale e di polizia locale (unità previsionali di base 20.5.120 - trasferimenti ai comuni per la gestione; 20.5.210 - interventi in conto capitale a favore dei comuni per investimenti; e 20.5.220 - trasferimenti in annualità ai comuni per investimenti), di politiche sociali e volontariato (unità previsionali di base 40.5.130 - altri interventi per servizi socio-assistenziali; e 90.10.150 - spese per adesioni a enti od organismi), e di prevenzione del fenomeno dell'usura (unità previsionali di base 61.12.210 - fondi unici per il sistema economico; e 61.12.220 - contributi annui alle imprese)."

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli 9 e 10 è prevista la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni di altre spese disposte per i fini della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 31 maggio 2012

DELLAI

12R0479



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2012, n. 0146/Pres.

Regolamento per la determinazione delle modalità e dei criteri di finanziamento degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età, nonché di persone detenute ed ex detenute.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 luglio 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e successive modifiche, ai sensi del quale la Regione sostiene interventi e azioni a favore di minori e di persone a rischio di esclusione sociale nonché di persone detenute ed ex detenute, attuati dagli Enti gestori dei servizi sociali dei comuni, anche per il tramite di altri soggetti pubblici e privati per le finalità previste dagli articoli 44, comma 2, lettere *d*, *e* e *i*, e degli articoli 50 e 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 13 aprile 2012, con la quale la Giunta medesima ha approvato in via preliminare il «Regolamento per la determinazione delle modalità e dei criteri di finanziamento degli interventi e delle azioni di cui all'art. 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) a favore di minori e di persone a rischio di esclusione sociale, nonché di persone detenute ed ex detenute»;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 maggio 2012 ha espresso il proprio parere sulla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 590 del 13 aprile 2012;

Visto, altresì, il comma 70 del citato art. 4 della legge regionale n. 1/2007, il quale dispone che le modalità e i criteri di finanziamento siano definiti con regolamento regionale;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 19 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1197;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione delle modalità e dei criteri di finanziamento degli interventi e delle azioni di cui all'art. 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età, nonché di persone detenute ed ex detenute», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la determinazione delle modalità e dei criteri di finanziamento degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età, nonché di persone detenute ed ex detenute.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, per le finalità di cui all'art. 4, comma 69 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e in attuazione del comma 70 del medesimo articolo, disciplina le modalità e i criteri di finanziamento degli interventi e delle azioni in materia di sostegno a favore di persone, anche di minore età, a rischio di esclusione sociale, nonché di persone detenute ed ex detenute.

Art. 2.

Interventi e azioni finanziabili

1. Le finalità di sostegno di cui all'art. 1 vengono realizzate attraverso il finanziamento di interventi e azioni a valenza socio-educativa e di reinserimento sociale a favore di persone, anche di minore età, a rischio di esclusione sociale, di persone detenute ed ex detenute e di persone in esecuzione penale esterna al carcere, domiciliare o comunque presenti sul territorio di ambito distrettuale.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 si propone di:

a) attivare interventi nel campo educativo, formativo e del tempo libero e di collaborazione tra realtà scolastiche ed extrascolastiche finalizzati a contrastare il disagio adolescenziale e il fenomeno del bullismo;

b) supportare il sostegno psicologico e psicoterapeutico individuale e familiare;

c) sostenere l'accoglienza diurna di minori e giovani con problematiche di disadattamento;

d) favorire lo svolgimento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di attività gratuite a favore della collettività;

e) favorire la realizzazione di misure alternative alla detenzione;

f) favorire l'attivazione di percorsi individualizzati, preferibilmente supportati da forme di tutoraggio svolto da soggetti con comprovata esperienza almeno biennale nella formazione e nell'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio nel settore penitenziario, della devianza e del disadattamento, volti:

1) all'acquisizione o al recupero dell'autonomia personale e al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale esterna, dei dimessi dal carcere o dagli ospedali psichiatrici giudiziari, degli ammessi al regime di semilibertà e al regime del lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);


2) al sostegno, anche attraverso incentivi, di attività di studio e formazione professionale, nonché all'attivazione di borse di inserimento lavorativo;

g) favorire gli interventi di giustizia riparativa;

h) sostenere iniziative socio-culturali in carcere coerenti con le attività già presenti e con i piani educativi, di recupero e di risocializzazione svolti presso ciascuna sede;

i) favorire la realizzazione di interventi e azioni di recupero, funzionali alla misura di sospensione del processo e di messa alla prova.

3. Gli interventi e le azioni di cui al comma 2 sono attivati dagli Enti gestori dei servizi sociali dei comuni di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 6/2006, di seguito Enti gestori, sulla base di progetti condivisi con l'Ufficio servizio sociale per i minorenni (USSM), con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) e con gli Istituti penitenziari, in ragione delle rispettive competenze, che considerino anche la presenza sul territorio del terzo settore di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2006 (Terzo settore).



Art. 3.

Destinatari dei finanziamenti

1. Sono destinatari dei finanziamenti di cui al presente regolamento gli Enti gestori che ne fanno domanda,

2. Gli interventi e le azioni di cui all'art. 2, comma 2, possono essere attuati anche con il concorso di altri soggetti istituzionali e di soggetti del terzo settore con esperienza almeno biennale maturata in Friuli-Venezia Giulia nel settore penitenziario, della devianza e del disadattamento, nonché delle agenzie di spettacolo e culturali operanti sul territorio del Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni nel settore penitenziario in ambito sovraprovinciale.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. Gli enti gestori che intendono realizzare gli interventi e le azioni di cui al presente regolamento, per accedere ai finanziamenti presentano separate domande rispettivamente per interventi e azioni relativi a persone di età fino a venticinque anni e per interventi e azioni relativi a persone di età superiore a venticinque anni, perentoriamente entro il 1° marzo di ogni anno, alla direzione centrale competente in materia di interventi e servizi sociali della Regione, di seguito direzione centrale, secondo gli allegati modelli A e B.

2. Gli Enti gestori che intendono realizzare gli interventi e le azioni di cui al presente regolamento in forma associata con altri Enti gestori presentano la domanda di cui al comma 1 in forma congiunta con l'indicazione dell'Ente gestore referente, al quale viene erogato il contributo alla cui determinazione concorrono le quote di riparto spettanti a ognuno.

Art. 5.

Criteri e modalità di finanziamento

1. Le risorse disponibili sono così suddivise:

a) il 50% per interventi e azioni a favore di persone di età fino a venticinque anni;

b) il 50% per interventi e azioni a favore di persone di età superiore a venticinque anni.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite fra i destinatari secondo i seguenti criteri, fermo restando il rispetto, in caso di presentazione della domanda nella forma congiunta di cui all'art. 4, comma 2, delle modalità di determinazione del contributo ivi stabilite:

a) il 50% sulla base della popolazione di età compresa fra 0 e 17 anni residente sul territorio di pertinenza;

b) il 50% in misura uguale fra i destinatari.

3. Le risorse disponibili di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite secondo i seguenti criteri:

a) il 30% in misura uguale fra i destinatari, nel rispetto, qualora la domanda sia formulata nella forma congiunta di cui all'art. 4, comma 2, delle modalità di determinazione del contributo ivi stabilite;

b) il 70% suddiviso fra gli Enti gestori sul cui territorio insiste una casa circondariale nel seguente modo:

1) il 50% in misura uguale fra i destinatari;

2) il 50% sulla base della popolazione residente nel territorio coincidente con il circondario del Tribunale di riferimento.

4. I finanziamenti sono concessi con decreto del dirigente competente e sono erogati in via anticipata in un'unica soluzione.

Art. 6.

Utilizzo del finanziamento

1. Gli Enti gestori utilizzano almeno il settanta per cento del finanziamento di cui al presente regolamento a favore delle persone a disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile e di persone detenute o che si trovano nel semestre successivo al termine dell'esecuzione penale o persone sottoposte a misure di sicurezza e alternative.

2. Il finanziamento di cui al presente regolamento non concorre a sostenere spese di investimento e costi per ospitalità notturna, fatti salvi, per quest'ultima fattispecie, quelli a carattere non sanitario per casi di emergenza.

3. Ai fini del presente regolamento, le risorse che finanziano gli interventi e le azioni per le persone detenute, ex detenute e in esecuzione penale esterna al carcere sono gestite dagli Enti gestori sul cui territorio insiste la casa circondariale.

Art. 7.

Rendicontazione dei finanziamenti

1. La documentazione a rendiconto, prodotta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è trasmessa alla direzione centrale improrogabilmente entro il termine stabilito con il decreto di concessione.

2. Qualora richiesto dalla Direzione centrale, la rendicontazione è corredata dalle eventuali informazioni e dai dati ritenuti necessari per il monitoraggio della materia oggetto del finanziamento regionale.

Art. 8.

Modifica degli allegati

1. Eventuali modifiche e integrazioni degli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore centrale competente, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, la direzione centrale dispone verifiche contabili a campione nei confronti di uno dei soggetti destinatari di cui all'art. 3.

Art. 10.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Regione n. 2 ottobre 2008, n. 264/Pres (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 4, commi 69 - 74 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni) è abrogato.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 264/2008.

Art. 11.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione le domande devono pervenire alla competente direzione centrale perentoriamente entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: TONDO

12R0438



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2012, n. 0147/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione dell'8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti a imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 18 luglio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» emanato con proprio decreto dell'8 gennaio 2008, n. 02/Pres., trasmesso alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) 1857/2006, registrato sul sito della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea in data 17 gennaio 2008 con il numero XA 35/2008 ed entrato in vigore in data 21 febbraio 2008;

Ravvisata la necessità di predisporre un nuovo regolamento che modifichi il regolamento vigente relativamente ai criteri di definizione delle spese ammissibili ed alle modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 619 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. dell'8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo)»;

Atteso che è stata trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) 1857/2006, la sintesi delle informazioni relative al regolamento in oggetto, come previsto dalla deliberazione giuntale n. 619/2012;

Preso atto che in data 15 giugno 2012 la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha pubblicato la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti sul proprio sito informatico, individuato con n. SA. 34936 (2012/XA);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione dell'8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti a imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo).

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2008

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione dell'8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo), è aggiunta la seguente: «g-bis) gli apporti di lavoro proprio e gli apporti in natura.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2008

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti*). — 1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla direzione ed alla Banca prescelta.

2. Il pagamento delle spese sostenute dal richiedente è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione e le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportano numero, data e importo della fattura di riferimento.

3. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 4 e le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici sono acquisite dalla Banca prescelta che provvede a trasmetterle alla direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento mediante disposizioni di pagamento della quale la Banca prescelta ha evidenza, la stessa Banca può rilasciare apposita dichiarazione in tal senso e trasmetterla alla direzione nel rispetto della medesima tempistica.

4. La direzione predispose il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla Banca prescelta.».

Art. 3.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione della modifica al regime di aiuti sul sito web della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea in attuazione dell'art. 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0439



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2012, n. 34.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Assestamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 6 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2012

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione dell'anno 2012 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Bilancio di previsione annuale 2012 - Entrata» e nell'allegato B «Bilancio di previsione annuale 2012 - Spesa».


2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2012 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE
<u>Residui</u>			
Entrata	1.658.118.636,32	139.708.987,06	1.518.409.649,26
Spesa	2.372.853.112,10	609.126.211,96	1.763.726.900,14
Totale	-714.734.475,78	-469.417.224,90	-245.317.250,88
<u>Competenza</u>			
Entrata	5.670.609.439,14	1.104.327.910,01	4.566.281.529,13
Spesa	6.156.381.237,28	1.590.099.708,15	4.566.281.529,13
Totale	-485.771.798,14	-485.771.798,14	0,00
<u>Cassa</u>			
Fondo di cassa al 01.01.2012		224.883.112,35	
Entrata	4.643.516.174,82	137.693.927,61	4.505.822.247,21
Spesa	6.448.003.425,85	2.167.064.290,99	4.280.939.134,86
Totale	-1.804.487.251,03	-1.804.487.251,03	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2012

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Bilancio di previsione annuale 2012 - Spesa».



Art. 3.

Debiti perenti

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), lo stanziamento delle unità previsionali di base (UPB) relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è integrato come di seguito indicato:

UPB 741 «Fondi - Spese correnti» + euro 2.363.345.451,00;

UPB 743 «Fondi - Spese di investimento» + euro - 1.958.826,00.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 67

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2012 E PLURIENNALE 2012 - 2014)

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 67/2011

1. L'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai comuni successivi, il disavanzo per l'esercizio 2012 è approvato in euro 2.539.109.401,95 comprensivo della somma di euro 2.049.069.294,41 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2011; il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 332.930.794,78; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 53.458.010,24.

2. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 2.925.498.206,97 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2012-2014 di cui al comma 1 necessario al finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 67/2011

1. L'art. 5 della legge regionale n. 67/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti*). — 1. Nell'esercizio 2012 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 164.743.277,86 (allegati A.4 e B.4), per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale dell'11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2011

1. L'art. 6 della legge regionale 67/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento per interventi sul patrimonio strutturale e strumentale del settore sanitario*). — 1. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 575.687.300,91 di cui euro 275.687.300,91 nel 2012, euro 200.000.000,00 nel 2013 ed euro 100.000.000,00 nell'esercizio 2014 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell'allegato A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7% effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 7.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale n. 67/2011

1. Gli allegati A.4 «Prospetto dell'indebitamento autorizzato» e B.4 «Prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato» al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/14, sono integrati dai seguenti:

Allegato C/1 «Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo di cui all'allegato A.4 della legge di Bilancio per l'anno finanziario 2012»;

Allegato C/2 «Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del Programma pluriennale di investimento di cui all'allegato A.4 della legge di Bilancio per l'anno finanziario 2012»;

Allegato C/3 «Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura degli interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità di cui all'allegato A.4 della legge di Bilancio per l'anno finanziario 2012»;

Allegato D/1 «Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato a copertura del disavanzo di cui all'allegato B.4 del Bilancio pluriennale 2012 - 2014»;

Allegato D/2 «Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato a copertura del Programma pluriennale di investimento di cui all'allegato B.4 del Bilancio pluriennale 2012 - 2014»;

Allegato D/3 «Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato a copertura degli interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità di cui all'allegato B.4 del Bilancio pluriennale 2012 - 2014».



Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 2 della legge regionale n. 67/2011

1. L'allegato 2 della legge regionale n. 67/2011, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato E «Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 luglio 2012

ROSSI

(*Omissis*).

12R0483

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 14 luglio 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29 DICEMBRE 2010, N. 65

(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2011)

Art. 1.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 65/2010

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole «di euro 200.000.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 320.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 200.000.000,00 per l'anno 2013».

Art. 2.

Modifiche all'art. 84 della legge regionale n. 65/2010

1. Al comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «, a cui corrisponde un unico lotto di gara» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«1-bis. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all'art. 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all'art. 85.»

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 84 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«1-ter. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o più lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1-bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 84-bis nella legge regionale n. 65/2010

1. Dopo l'art. 84 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 84-bis (*Investimenti per il trasporto ferroviario regionale*). — 1. La Giunta regionale, per potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi a tale fine, per l'espletamento delle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dei soggetti gestori del servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta stipula con i soggetti gestori apposita convenzione che prevede l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 65/2010

1. Il comma 2 dell'art. 90 della legge regionale n. 65/2010 è sostituito dal seguente:

«2. La gara per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche i servizi regionali di trasporto pubblico su ferro relativi ad uno o più lotti di cui all'art. 84, comma 1-ter. In tal caso l'affidamento dei servizi avviene dalla data di scadenza del contratto relativo ai servizi su ferro ed il nuovo contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 118-ter della legge regionale n. 65/2010


1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 118-ter della legge regionale n. 65/2010 le parole «un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2. Al comma 2 dell'art. 118-ter della legge regionale n. 65/2010 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).»

Art. 6.

Modifiche all'art. 118-quater della legge regionale n. 65/2010

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 118-quater della legge regionale n. 65/2010 le parole «da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno due anni».



2. Il comma 5 dell'art. 118-*quater* della legge regionale n. 65/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità. A parità di condizioni previste dal periodo precedente, costituisce titolo di preferenza la condizione di disabilità di cui alla legge n. 104/1992.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 138-ter della legge regionale n. 65/2010

1. Il comma 1 dell'art. 138-*ter* della legge regionale n. 65/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine del sostegno allo sviluppo delle politiche per la montagna, è istituito un contributo regionale per la realizzazione di interventi straordinari coerenti con il programma regionale di sviluppo (PRS) e con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), a favore delle unioni di comuni di cui all'art. 87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dei comuni classificati montani di cui all'allegato B della medesima legge regionale n. 68/2011.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 138-*ter* della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2012 il contributo regionale è destinato specificatamente ad azioni utili a favorire il rilancio del sistema neve toscano nelle zone dell'Amiata, Garfagnana, Lunigiana e Montagna Pistoiese, anche al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza delle piste e degli impianti e il potenziamento dell'attività sciistica.».

3. Al comma 6 dell'art. 138-*ter* della legge regionale n. 65/2010 le parole «il DPEF» sono sostituite dalle seguenti: «la legge finanziaria».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 138-*ter* della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 5-*bis* è finanziato per l'anno 2012, senza oneri aggiuntivi, per l'importo di euro 1.000.000,00 a valere sull'UPB 516 "Sviluppo locale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, n. 66

(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2012)

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 66/2011

1. L'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.

Art. 9.

Inserimento dell'art. 144-bis nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 144 della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 144-*bis* (Inserimento dell'art. 38-*bis* nella legge regionale n. 34/1994). — 1. Dopo l'art. 38 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:

«Art. 38-*bis* (Atribuzione delle risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria). — 1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 41, le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 8, comma 8, sono trasferite direttamente agli enti titolari delle funzioni di bonifica, a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle province nell'atto di concessione.».

Art. 10.

Inserimento della sezione X-bis nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo la sezione X della legge regionale n. 66/2011 è inserita la seguente:

«Sezione X-*bis* Ulteriori disposizioni».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 150-bis nella legge regionale n. 66/2011

1. Nella sezione X-*bis* dopo l'art. 150 della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*bis* (Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'attentato del 13 dicembre 2011). — 1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei cittadini senegalesi deceduti nell'attentato del 13 dicembre 2011 a Firenze, nonché al cittadino senegalese che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime.

2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014.».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 150-ter nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*bis* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*ter* (Promozione e sviluppo del processo di riorganizzazione dei comuni). — 1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione dei comuni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, può concedere contributi straordinari, nell'anno 2012, in misura complessivamente non superiore a 150.000,00 euro, finalizzati al sostegno di progetti promossi dalle associazioni rappresentative di comuni di cui all'art. 4 della legge medesima.

2. I contributi sono concessi prioritariamente ai progetti volti a favorire l'esercizio in forma associata del maggior numero di funzioni.

3. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'UPB 111 «Azioni di sistema Regione-Enti locali - spese correnti» del bilancio di previsione 2012.

4. Agli oneri per l'esercizio 2013 si provvede con legge di bilancio, fermo restando il limite di cui al comma 1.».

Art. 13.


*Inserimento dell'art. 150-*quater* nella legge regionale n. 66/2011*

1. Dopo l'art. 150-*ter* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*quater* (Contributo straordinario alla Provincia di Livorno). — 1. In alternativa alla concessione di risorse di cui all'art. 76, comma 1, terzo periodo, della legge regionale n. 68/2011, è concesso per l'anno 2012 alla Provincia di Livorno, per le medesime finalità, un contributo straordinario di 700.000,00 euro.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'UPB 111 «Azioni di sistema Regione-Enti locali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012.

3. Agli oneri per gli esercizi 2013 e 2014 si provvede con legge di bilancio, fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1.».



Art. 14.

Inserimento dell'art. 150-quinquies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*quater* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*quinquies* (*Anticipazione straordinaria al Comune di Pisa per il progetto People Mover*). — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Pisa, per l'anno 2012, la cifra massima di euro 1.000.000,00, a valere su risorse regionali, quale anticipazione straordinaria delle risorse previste dal Por-Creo FERS 2007 - 2013, per la progettazione del collegamento People Mover tra l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, nonché delle opere connesse.

2. La Regione provvederà a recuperare l'anticipazione a valere sulle risorse comunitarie di cui al comma 1, o, in caso di mancata attribuzione o revoca delle stesse da parte della Commissione europea, a trattenere tale importo da erogazioni dovute al Comune di Pisa, anche relative ad altri contributi concessi a qualunque titolo.

3. L'erogazione di cui al comma 1, è subordinata alla stipula, tra la Regione Toscana ed il Comune di Pisa, di un accordo volto a stabilire le condizioni per l'attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 «Riscossione di crediti» e per la spesa, nella UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2012.».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 150-sexies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*quinquies* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*sexies* (*Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento*). — 1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.

2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l'organizzazione dei campionati mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dell'evento e sugli interventi attuati.

5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012.».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 150-septies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*sexies* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*septies* (*Contributo al Comitato organizzatore per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013*). — 1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 2012, pari ad euro 150.000,00, al Comitato organizzatore per i campionati mondiali di ciclismo «Toscana 2013», per la partecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento, nonché per l'utilizzo, previo accordo con il Comitato stesso, del logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale).

2. La Giunta, nell'ambito della relazione di cui all'art. 150-*sexies*, comma 4, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione del presente articolo.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012.».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 150-octies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*septies* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*octies* (*Contributo straordinario per la parziale copertura degli oneri di manutenzione dell'invaso di Bilancino*). — 1. A seguito della cessazione della gestione commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2012, a favore di Publicacqua S.p.A., un contributo straordinario pari a euro 96.000,00 finalizzato alla copertura degli oneri di manutenzione dell'invaso di Bilancino relativi alla quota parte degli stessi funzionale alla laminazione delle piene.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 412 «Approvvigionamento idrico - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012.».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 150-novies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*octies* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*novies* (*Contributo straordinario al soggetto consortile di cui all'art. 8 della legge regionale n. 73/2008*). — 1. La Regione destina per l'anno 2012 al soggetto consortile multidisciplinare di cui all'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) un contributo straordinario di euro 200.000,00, per promuovere l'avvio di specifiche iniziative finalizzate a favorire l'accesso dei professionisti, con particolare riferimento ai giovani, alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2012, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 150-decies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*novies* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*decies* (*Contributo straordinario alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro*). — 1. È assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 120.000,00 alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi necessari a garantire la sicurezza, in occasione della visita ufficiale di Papa Benedetto XVI del 13 maggio 2012.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 120.000,00 per l'anno 2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012.».



Art. 20.

Inserimento dell'art. 150-undecies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*decies* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*undecies* (Sostegno per l'avvio dell'attività della Scuola Superiore di Magistratura). — 1. La Regione Toscana mette a disposizione del Ministero della Giustizia l'infrastruttura telematica necessaria per l'avvio della Scuola Superiore di Magistratura, con sede presso il Comune di Scandicci nel complesso monumentale di Villa Castelpulci, nonché, con contratto di comodato gratuito, i beni mobili e strumentali necessari per il funzionamento della stessa.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l'anno 2012 la spesa massima di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 135 «Attività di carattere istituzionale - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2012.»

Art. 21.

Inserimento dell'art. 150-duodecies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-*undecies* della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente:

«Art. 150-*duodecies* (Contributo straordinario di solidarietà a seguito dell'aggressione ai carabinieri durante controlli dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano). — 1. È assegnato un contributo straordinario una tantum, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, alla famiglia del carabiniere deceduto in seguito all'aggressione verificatasi durante i controlli eseguiti dopo un rave-party il 25 aprile 2011 a Pitigliano, nonché al collega che, nella stessa circostanza, ha riportato lesioni personali gravissime e permanenti.

2. Ai fini del comma 1 è istituito un fondo di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo del comma 2.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1.1.11 «Interventi a favore del terrorismo e della criminalità organizzata - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2013 e 2014.»

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, n. 59

(ORDINAMENTO DELL'IRPET)

Art. 22.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole «euro 2.906.394,34» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.056.394,34».

2. Il comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

«7. Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera *a*), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 142 «Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, n. 42
(NORME IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

Art. 23.

Abrogazione degli articoli 16-bis e 16-ter della legge regionale n. 42/1998

1. Gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), sono abrogati.

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 26-bis della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 26-*bis* della legge regionale n. 42/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 26-*bis* (Attribuzione del gettone di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria del comitato di verifica e monitoraggio per l'attuazione della delega di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 422/1997).

— 1. Ai componenti del comitato di verifica e monitoraggio per l'attuazione della delega di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 422/1997 è attribuito un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dello stesso comitato.

2. Ai membri della segreteria del comitato di cui al comma 1 è attribuito un gettone di presenza di euro 20,00 per ogni giornata di effettiva assistenza alle sedute dello stesso comitato.

3. Ai componenti ed ai membri della segreteria di cui ai commi 1 e 2 competono i rimborsi delle spese di missione, rispettivamente, per la partecipazione alle sedute del comitato e per l'assistenza alle stesse. Per i componenti del comitato ed i membri della segreteria non dipendenti della Regione i rimborsi sono determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999, n. 49
(NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE)

Art. 25.

Modifiche all'art. 16-bis della legge regionale n. 49/1999

1. Dopo il comma 4 dell'art. 16-*bis* della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di 30,00 euro per ogni seduta oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.».

Art. 26.

Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale n. 49/1999

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 49/1999 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* (Norma finanziaria). — 1. Agli oneri di cui all'art. 16-*bis*, comma 4-*bis*, stimati in euro 1.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012-2014.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».



Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, N. 39
(NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCHIE AVVELENATE)

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 39/2001

1. L'art. 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 39 (Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di eschie avvelenate), è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Funzioni di verifica sull'attuazione della legge*). — 1. Le funzioni di verifica sull'attuazione della presente legge sono attribuite alla commissione regionale per la tutela degli animali, prevista dall'art. 38 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»).

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 SETTEMBRE 2003, N. 49
(NORME IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI)

Art. 28.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 49/2003

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica*). — 1. In attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la Giunta Regionale definisce con il regolamento di cui all'articolo 1 le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti cumulativi relativi al pagamento della tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria.»

Art. 29.

Modifiche alla rubrica del capo II della legge regionale n. 49/2003

1. Nella rubrica del capo II della legge regionale n. 49/2003, dopo la parola: «esenzioni» sono inserite le seguenti: «e sospensioni».

Art. 30.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 49/2003

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5-bis.»

Art. 31.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2003

1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2003 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente comma, l'esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data di accertamento delle disabilità di cui al comma 1. Gli effetti di tale decorrenza non retroagiscono comunque ai periodi anteriori all'anno 2012.»

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 8-bis della legge regionale n. 49/2003

1. L'art. 8-bis della legge regionale n. 49/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 8-bis (*Perdita di possesso del veicolo per furto, demolizione o esportazione all'estero*). — 1. L'intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nelle seguenti ipotesi:

a) perdita di possesso del veicolo per furto regolarmente denunciato;

b) demolizione del veicolo certificata ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato.

2. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dalla periodicità tributaria in essere al momento dell'evento, a condizione che l'evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), se la tassa automobilistica è già stata corrisposta è ammesso rimborso.»

Art. 33.

Inserimento dell'art. 8-quater nella legge regionale n. 49/2003

1. Dopo l'art. 8-ter della legge regionale n. 49/2003 è inserito il seguente:

«Art. 8-quater (*Sospensioni dell'obbligo tributario*). — 1. Costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata, a favore dei contribuenti che ne fanno professionalmente commercio, con le modalità indicate dall'art. 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. L'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche regionali è sospeso a decorrere dalla periodicità tributaria immediatamente successiva a quella in essere al momento della cessione e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

3. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale:

a) la consegna di veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, effettuata unitamente al conferimento alle medesime imprese di procura speciale per la vendita;

b) la mera emissione della fattura di vendita a favore del concessionario, alla quale non faccia seguito la presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà.

4. La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario.»



Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1
(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 34.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Qualora il garante regionale della comunicazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un'indennità di funzione la cui entità, calcolata su base annua, è determinata con deliberazione dalla Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 209 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 209 della legge regionale n. 1/2005 è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 19, comma 2-*ter*, stimati in euro 23.000,00 per l'anno 2012 ed in euro 54.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) n. 343 «Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Sezione VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 4
(DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO E TASSA DI ABILITAZIONE)

Art. 36.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 4/2005

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione), è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge, si intendono per istituti:

a) le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute con sede legale in Toscana;

b) le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) con sede legale in Toscana;

c) le scuole di mediatori linguistici con sede legale in Toscana abilitate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'istruzione 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) a rilasciare titoli equipolenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.».

Art. 37.

Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2005

1. L'art. 13 della legge regionale n. 4/2005 è abrogato.

Sezione VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 30
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ)

Art. 38.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 30/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), è sostituita dalla seguente:

«b) l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta;».

Sezione IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2009, N. 32
(INTERVENTI PER COMBATTERE LA POVERTÀ ED IL DISAGIO ATTRAVERSO
LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCELENZE ALIMENTARI)

Art. 39.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 32/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio attraverso la redistribuzione delle eccellenze alimentari), è aggiunto il seguente:

«2 bis. A completamento delle azioni previste dal programma pluriennale di cui all'art. 3 è autorizzata per il 2012 la spesa di euro 50.000,00 a valere sull'unità previsionale di base (UPB) 221 «Programmi di iniziativa regionale, sistema informativo, ricerca e sviluppo - Spese correnti.».

Sezione X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N. 21
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
BENI, ISTITUTI E ATTIVITÀ CULTURALI)

Art. 40.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 21/2010

1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente:

«3. Per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario, di cui all'art. 39, comma 2, lettere a), b), e), la Regione si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, nominati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.».

Art. 41.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 21/2010

1. Il comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 21/2010 è abrogato.

Art. 42.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 21/2010

1. Dopo il comma 4 dell'art. 57 della legge regionale n. 21/2010 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La Commissione di cui all'art. 37 è nominata il secondo anno di vigenza del piano della cultura di cui all'art. 4.».



Sezione XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 68

(NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Art. 43.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 68/2011

1. L'art. 15 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale*). —

1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale agli enti locali e ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 196/2003.

2. La Regione promuove e sostiene la progettualità degli enti locali, singoli o associati, finalizzata al contrasto all'evasione dei tributi locali, regionali ed erariali e all'evasione dei contributi previdenziali, attraverso:

a) la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale;

b) le azioni e gli interventi volti a massimizzare l'efficacia e ottimizzare l'utilizzo del sistema informativo catasto e fiscalità di cui all'art. 8;

c) il supporto allo svolgimento da parte della polizia locale di attività di controllo e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali;

d) la realizzazione di progetti negli ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all'evasione.

3. Per l'attuazione del comma 2 la Regione può prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali, singoli o associati, o alle loro associazioni rappresentative, da assegnare:

a) a seguito della pubblicazione di appositi avvisi;

b) a titolo di compartecipazione a specifici progetti;

c) nell'ambito di accordi o convenzioni.

4. Al fine del coordinamento, anche operativo, e dell'intensificazione e diversificazione delle attività di contrasto all'evasione svolte dalla Regione e dagli enti locali singoli o associati, la Giunta regionale definisce con regolamento le modalità attuative di quanto disciplinato dal presente articolo.»

Art. 44.

Norma transitoria

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 68/2011, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Inserimento dell'art. 103-bis nella legge regionale n. 68/2011

1. Dopo l'art. 103 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente:

«Art. 103-bis (*Norma di copertura finanziaria dell'art. 15*). —

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 15 è autorizzata la spesa massima di euro 1.120.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 111 «Azioni di Sistema Regione-Enti Locali - spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

Art. 46.

Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale n. 68/2011

1. L'art. 105 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 105 (*Norma di copertura finanziaria dell'art. 45*). — 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 45 è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 119 «Azioni di sistema Regione-Enti locali - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2012.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2012

in aumento UPB di entrata 461 «Riscossione di crediti», per euro 2.000.000,00;

in aumento UPB di spesa 119 «Azioni di sistema Regione-Enti locali - Spese di investimento», per euro 2.000.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

Capo IV

RIMODULAZIONE PREVISIONI FINANZIARIE DI PIANI E PROGRAMMI

Art. 47.

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l'allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

Capo V

NORMA FINALE

Art. 48.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 14 luglio 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2012.

(Omissis).

12R0484



LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 36.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione toscana n. 37 del 14 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis)

Capo I

VARIAZIONE AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1A) «Bilancio di previsione annuale 2012 - Entrata», nell'allegato 1B) «Bilancio di Previsione annuale 2012 - Spesa» e nell'allegato 1E) «Bilancio di Previsione annuale 2012 - Storni tra UPB».


2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
<u>Residui</u>		
Incremento	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<u>Competenza</u>		
Incremento	343.834.317,13	293.831.138,08
Diminuzione	185.117.746,05	135.114.567,00
Saldo	158.716.571,08	158.716.571,08
<u>Cassa</u>		
Incremento	343.834.317,13	293.831.138,08
Diminuzione	185.117.746,05	135.114.567,00
Saldo	158.716.571,08	158.716.571,08

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2012

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato 1B).



Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) «Bilancio Pluriennale 2012/2014 - Entrata» e nell'allegato 1D) «Bilancio Pluriennale 2012/2014 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	Entrata	Spesa
<u>ESERCIZIO 2012</u>		
Incremento	343.834.317,13	293.831.138,08
Diminuzione	185.117.746,05	135.114.567,00
Saldo	158.716.571,08	158.716.571,08
<u>ESERCIZIO 2013</u>		
Incremento	446.697.591,26	175.145.481,50
Diminuzione	283.753.555,47	12.201.445,71
Saldo	162.944.035,79	162.944.035,79
<u>ESERCIZIO 2014</u>		
Incremento	516.907.117,55	231.851.342,92
Diminuzione	288.254.409,50	3.198.634,87
Saldo	228.652.708,05	228.652.708,05

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 67 (BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014)

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 67/2011

1. L'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2012 è approvato in euro 2.598.128.837,95 comprensivo della somma di euro 2.049.069.294,41 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2011; il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 453.830.794,78; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 242.384.030,49.

2. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3294343.663,22 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2012 - 2014 di cui al comma 1 necessario al finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»



Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 67/2011

1. L'art. 5 della legge regionale n. 67/2011, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti). — 1. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 211.943.277,86 di cui euro 130.172.554,27 nel 2012 (allegati A.4 e B.4), euro 42.044.035,79 nel 2013 ed euro 39.726.687,80 nel 2014 per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2011

1. L'art. 6 della legge regionale n. 67/2011, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Autorizzazione all'indebitamento per interventi sul patrimonio strutturale e strumentale del settore sanitario). — 1. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 695.687.300,91 di cui euro 395.687.300,91 nel 2012, euro 200.000.000,00 nel 2013 ed euro 100.000.000,00 nell'esercizio 2014 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell'allegato A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2013 e 2014, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2014, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2014, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 7.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale n. 67/2011

1. L'allegato A.4 del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale 67/2011 per l'esercizio 2012 è integrato dall'allegato 1F) «Bilancio di Previsione annuale 2012 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di Bilancio per l'anno finanziario 2012» e l'allegato B.4 del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 67/2011 per le annualità 2013 e 2014 è integrato dall'allegato 2F) «Bilancio di Previsione annuale 2012 e Pluriennale 2012/2014 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di Bilancio per l'anno finanziario 2012 e Pluriennale 2012/2014».

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 2 della legge regionale n. 67/2011

1. L'allegato 2 della legge regionale n. 67/2011, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato 1G) «Bilancio di Previsione 2012/2014 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.07.2012.

Firenze, 14 luglio 2012

ROSSI

(Omissis).

12R0485



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2012, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima - della Regione Lazio n. 19 del 21 maggio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 104-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Al comma 4 dell'art. 104-bis del regolamento regionale n. 1/2002 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni, le parole «conto corrente postale n. 785014 - intestato a "Regione Lazio - Tesoreria" - IBAN IT50A076010320000000785014», sono sostituite dalle seguenti: «conto corrente postale n. 1004040265 intestato a - Regione Lazio - legge regionale 12/11 art. 1 c 20/22 proventi autorizzazione sismica - IBAN IT 85 P 07601 03200 001004040265».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 10 maggio 2012

POLVERINI

12R0467

REGOLAMENTO REGIONALE 18 maggio 2012, n. 8.

Modifica al regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 - Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima - della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 «Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 - Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12» e successive modifiche.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2008 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in considerazione della particolare situazione di alta tensione abitativa di Roma capitale, la vigente graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Roma resta ferma fino alla pubblicazione della nuova graduatoria adottata sulla base del nuovo bando generale da indire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 18 maggio 2012

POLVERINI

12R0468



REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2012, n. 9.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima - della Regione Lazio n. 23 del 21 giugno 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'allegato C del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. All'allegato C del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

Tabella 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA

DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE	319
-------------------------------	-----

	CATEGORIE				TOTALE
	A	B	C	D	
PERSONALE NON DIRIGENTE	48	677	1332	1669	3726

Art. 2.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 8 giugno 2012

POLVERINI

12R0469



REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2012, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima - della Regione Lazio n. 23 del 21 giugno 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 17 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: «non superiore a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 8 giugno 2012

POLVERINI

12R0470

REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 11.

Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 in materia di *Bollettino ufficiale telematico* della Regione Lazio.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima - della Regione Lazio n. 24 del 28 giugno 2012)**(Omissis).***12R0471**ALFONSO ANDRIANI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 8 2 5 *

€ 3,00

